

**Abstract.** *Con riguardo alla presunta usurarietà sopravvenuta deve evidenziarsi che il principio più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la regola ex art. 1815 c.c. si applica alla pattuizione di interessi a qualunque titolo dovuti, cioè a quelli corrispettivi come a quelli moratori, non significa che il tasso debitore contrattuale e quello moratorio devono essere sommati tra loro ai fini della verifica dell'usurarietà dei tassi. L'operazione sarebbe per di più giuridicamente e logicamente scorretta, poiché trattasi di tassi previsti in via alternativa, nel senso che si applicano i primi non si applicano i secondi; anzi gli interessi moratori vengono in rilievo non nella fase ordinaria del rapporto contrattuale, ma in quella "patologica" dell'inadempimento e si applicano su di una somma complessivamente considerata, ove la parte cui si era tenuto per la quota originariamente prevista quale interesse si è ormai inglobata nel capitale, perdendo la propria originaria vocazione e natura di interesse.*

\* \* \* \* \*

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA**

Terza Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A.D.M. ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (...)/2014 promossa da:

P.B. (C.F. ...), rappresentato e difeso dall'avv. A.F., elettivamente domiciliato in Via (...), PERUGIA, presso il difensore avv. A.F.

O.M. (C.F. ...), rappresentato e difeso dall'avv. A.F., elettivamente domiciliato in Via (...), PERUGIA, presso il difensore avv. A.F.

Attore/i

contro

BANCA (...) s.p.a., rappresentato e difeso dall'avv. P.A del Foro di Roma, elettivamente domiciliato in (...) Perugia presso lo studio dell'Avv. L.G.N.

Convenuto/i

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.10.2017.

***RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO***

I motivi di opposizione avverso il precetto notificato in data 10.11.2014 per l'importo di euro 42.316,95 attengono al fatto che la banca avrebbe applicato interessi usurari ed anatocistici, che dal precetto non si comprende se l'istituto abbia escluso dalla base di calcolo produttiva di interessi di mora gli stessi interessi di mora prodotti dalle rate scadute impagate, le spese di risoluzione contrattuale e le eventuali oscillazioni cambio; inoltre BNL non avrebbe mai comunicato la risoluzione ai mutuatari e la somma ingiunta nella diffida stragiudiziale era molto inferiore a quella poi precettata.

La banca convenuta ha contestato l'eccezione di nullità del precetto, osservando che non è stato nemmeno indicato il tasso pattuito in contratto e la soglia che si assumerebbe violata, che i tassi

effettivi medi non sono comprensivi degli interessi di mora, che la verifica dell'usura non va compiuta sommando gli interessi corrispettivi a quelli di mora, che il mutuo esclude la capitalizzazione degli interessi, che la banca non ha richiesto commissioni di estinzione anticipata, che gli interessi di mora sono stati applicati sulle sole rate scadute. Inoltre nel mutuo fondiario la decadenza dal beneficio del termine può essere fatta valere anche direttamente mediante la notifica del precetto.

In corso di procedura è stata invano tentata una conciliazione tra le parti e dapprima è stata fissata udienza di discussione orale *ex art. 281 sexies* c.p.c., in seguito su richiesta delle parti sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con termini per lo scambio di conclusionali e repliche.

La parte opponente, dato atto che recentissime sentenze avrebbero avallato appieno la tesi della sommatoria tra interessi corrispettivi e di mora ai fini della determinazione del superamento o meno della soglia di usura e che la mancata determinazione del TAEG o ISC rende la pattuizione degli interessi indeterminata e indeterminabile, che dal piano di ammortamento risulta che ogni quota di capitale è esattamente quella della rata precedente, incrementata di una quota calcolata al tasso corrispettivo e che così facendo sulle quote di capitale incrementate si calcolano con una formula composta le quote di interessi di ogni singola rata, ha insistito per la richiesta CTU, in quanto non avente carattere esplorativo ed indispensabile per accertare i fatti di causa.

Parte convenuta ha eccepito che tutta l'attività assertiva ed istruttoria - ivi incluso il deposito di nuova perizia di parte - dopo la scadenza dei relativi termini deve ritenersi del tutto inammissibile, ribadendo nel merito le proprie posizioni.

Preliminarmente si osserva che l'eccezione sollevata è corretta e che il *thema decidendum* e *probandum* va valutato sulla base di quanto esposto in atto di citazione e fino alla memoria 183 sesto comma e n. 1 per la precisazione delle domande e n. 2 per la produzione di documenti e formulazione di richieste istruttorie. È evidente che nel momento in cui il giudice ha sollecitato la formulazione di una proposta conciliativa *ex art. 185 bis* c.p.c., autorizzando anche il deposito di una breve memoria, non ha facoltizzato la parte opponente ad allargare il *thema decidendum* attraverso nuove censure al mutuo non sollevate in precedenza.

Così precisato quale sia l'oggetto del contendere, rilevato per mera completezza che l'obbligo di indicazione del TAEG è entrato in vigore in data successiva alla stipula del mutuo di cui si discute, l'opposizione va rigettata perché infondata.

Innanzitutto la parte opponente nelle conclusioni ha chiesto dichiararsi nullo il contratto di mutuo per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa o mancanza dell'accordo contrattuale, ma tali argomentazioni non risultano minimamente sviluppate negli atti né tanto meno provate. Il mutuo fondiario di cui si discute è stato stipulato in data successiva alla nota delibera CICR sulla capitalizzazione degli interessi, in contratto è stato pattuito che tutte le somme non pagate avrebbero prodotto di diritto interessi di mora; nel momento infatti in cui si applica l'interesse di mora sulle rate scadute esso si applica su di una somma complessivamente considerata in cui non rileva più, atteso l'inadempimento, che una parte di rata fosse destinata a rimborsare il capitale ed un'altra gli interessi. In ogni caso la giurisprudenza citata (Cass. 11400/2014) non è pertinente perché riferita a fattispecie ante delibera CICR.

Con riguardo alla presunta usurarietà sopravvenuta deve evidenziarsi che *il principio più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la regola ex art. 1815 c.c. si applica alla pattuizione di interessi a qualunque titolo dovuti, cioè a quelli corrispettivi come a quelli moratori, non significa che il tasso debitore contrattuale e quello moratorio devono essere sommati tra loro ai fini della verifica dell'usura dei tassi. L'operazione sarebbe per di più giuridicamente e logicamente scorretta, poiché trattasi di tassi previsti in via alternativa, nel senso che si applicano i primi non si applicano i secondi; anzi gli interessi moratori vengono in rilievo non nella fase ordinaria del rapporto contrattuale, ma in quella "patologica" dell'inadempimento e si applicano su di una somma complessivamente considerata, ove la parte cui si era tenuti per la quota originariamente prevista quale interesse si è ormai inglobata nel capitale, perdendo la propria originaria vocazione e natura di interesse. Per tale ragione non appare condivisibile il presupposto della perizia di parte, in quanto solo sommando i due tassi risulterebbe superata la soglia dell'usura, singolarmente considerati invece essi sono legittimi.*

Quanto all'ultimo motivo di opposizione, considerato che gli opposti non contestano di non aver pagato le rate del mutuo dal 2012 in poi, viene in rilievo nella fattispecie il disposto dell'art. 1819 c.c. per cui "se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero".

Anche per quanto riguarda le ulteriori doglianze evincibili dal contenuto della perizia di parte (anatocismo occulto) esse non sono meritevoli di accoglimento posto che la giurisprudenza pacificamente esclude che l'ammortamento alla francese determini anatocismo, difettando in sede genetica del negozio il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come "scaduto" sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di specifica, in favore dell'opposta come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:

Rigetta l'opposizione

Condanna gli oppositori, in solido tra loro, al pagamento in favore di Banca (...) s.p.a. delle spese processuali, liquidate in euro 7.254,00, oltre rimb. forf. 15%, iva e cap come per legge.

Perugia, 17 gennaio 2018.

Il Giudice